

**DELIBERA N. 10/21/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DI ASSOCIAZIONE R.T.  
FICARAZZI CAN. 8 (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO  
IN AMBITO LOCALE “CANALE 8 TELEFICARAZZI”) PER LA  
VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA CONTENUTA  
NELL’ART. 2, COMMA 1, LETT. N), D.LGS. 177/05  
(CONTESTAZIONE N ° 6 ANNO 2020 DEL COMITATO REGIONALE PER LE  
COMUNICAZIONI SICILIA)  
(PROC. 50/20/ZD-CRC)**

**L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 gennaio 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10 recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689 recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la legge regionale 26 marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, e in particolare l’art. 101 che ha istituito il “*Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana*” (Co.Re.Com.);

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 395/17/CONS;

VISTA la convenzione del 5 febbraio 2018 che delega al Co.Re.Com Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi in materia di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale [....]*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e Contestazione**

In forza dell’accordo stipulato tra il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia e l’Ispettorato territoriale Sicilia in data 26 gennaio 2016 e rinnovato in data 10 febbraio 2020 ai fini dello svolgimento del monitoraggio della programmazione televisiva diffusa in ambito locale, il predetto Ispettorato territoriale ha acquisito la registrazione in formato elettronico della programmazione televisiva andata in onda dal giorno 29 giugno al giorno 05 luglio 2020 sul servizio di media audiovisivo Canale 8 Teleficarazzi.

A seguito della presentazione da parte dell’Organismo da ultimo menzionato di apposita relazione in ordine al monitoraggio delle giornate di programmazione televisiva sopra riportate, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia ha accertato, in data 08 settembre 2020, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 da parte dell’Associazione R.T. Ficarazzi Can. 8 fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale Canale 8 Teleficarazzi nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 29 giugno al giorno 05 luglio

2020, in quanto *“non è stato rispettato l’obbligo a trasmettere programmi autoprodotti per almeno il 50% della programmazione messa in onda tra le ore 7.00 e le ore 21.00”*.

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia è stata contestata e notificata, in data 08 settembre 2020, alla predetta società la violazione della disposizione normativa sopra menzionata per i fatti, di seguito, specificati.

Il giorno 29 giugno 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 05’16”.

Il giorno 30 giugno 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 04’43”.

Il giorno 01 luglio 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 07’06”.

Il giorno 02 luglio 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 07’ 36”.

Il giorno 03 luglio 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 05’ 15”.

Il giorno 04 luglio 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 05’15”.

Il giorno 05 luglio 2020, dalle ore 07.00.00 alle ore 21.00.00, sono stati trasmessi programmi autoprodotti per 5h 05’11”.

## **2. Deduzioni della società**

La predetta Associazione, con appositi scritti difensivi datati 07 ottobre 2020, pur riconoscendo la messa in onda di programmi originale autoprodotti tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00, in misura inferiore al 50% dell’orario di programmazione giornaliero, tuttavia ha sostenuto che *“tale mancanza è stata l’inevitabile conseguenza della pandemia [...]”*.

In particolare, la parte, in sede di esercizio del diritto di difesa, ha precisato che il mancato adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 è dipeso dalla *“inevitabile conseguenza della pandemia, che ha drasticamente congelato l’attività editoriale [...]”*.

## **3. Valutazioni dell’Autorità**

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia, nella seduta del 19 novembre 2020, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio, in quanto *“l’emergenza sanitaria da Covid 19, le misure restrittive adottate dal Governo [...] hanno determinato, ai sensi dell’art. 91 d.l. 18/2020 l’impossibilità temporanea di adempiere all’obbligo previsto dall’art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177”*.

La suddetta proposta non risulta meritevole di accoglimento.

Nella vicenda in esame la circostanza che il fornitore del servizio di media audiovisivo Canale 8 Teleficarazzi deduca quale fatto estintivo o impeditivo della pretesa sanzionatoria le conseguenze della pandemia da Covid 19 non può rilevare ai fini dell’archiviazione del procedimento sanzionatorio per i motivi di seguito specificati.

In primo luogo, il riferimento da parte dell'Organismo regionale alla disposizione normativa contenuta nell'art. 91, d.l. 18/20 si palesa oggettivamente inconferente rispetto alla vicenda in esame.

Come noto, per far fronte alle difficoltà dei cittadini e degli operatori economici derivanti dall'osservanza delle misure di contenimento anti Covid-19, il decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 91 (rubricato come "*Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici*") prevede che "*il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti*".

In pratica, questa norma speciale rispetto alle disposizioni normative codicistiche risponde all'esigenza di assicurare una tutela minima del debitore a fronte del mancato adempimento dell'obbligazione a causa dell'osservanza delle misure di contenimento anti Covid-19.

La predetta norma, quindi, ambisce a regolare le conseguenze dell'osservanza delle misure adottate per il contenimento dell'epidemia da Covid 19 nel diritto privato e, in particolare, in materia contrattuale, assumendo, così, rilievo solo in ambito squisitamente civilistico.

Tanto premesso, la presunta impossibilità temporanea ad adempiere l'obbligo previsto dall'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177 configura, invece, una fattispecie di illecito amministrativo passibile di sanzioni amministrative.

Inoltre, anche a voler estendere, in astratto, la portata della disposizione normativa di cui all'art. 91, d.l. 18/20 alle fattispecie di illecito amministrativo contemplate dal quadro legislativo e regolamentare vigente in materia di audiovisivo, la regola contenuta nella disposizione normativa da ultimo citata, in concreto, non trova applicazione nella vicenda in esame, in quanto la stessa rende giustificabile e scusabile il ritardato o il mancato adempimento di un'obbligazione a condizione che questo sia conseguenza non della pandemia da Covid 19 in sé e per sé considerata, come eccepito dalla parte, bensì dell'osservanza delle misure autoritative adottate per il contenimento dell'epidemia stessa - c.d. *factum principis* -, quale, a titolo esemplificativo, la chiusura dell'attività lavorativa, non riscontrabile, tra l'altro, nel caso di specie, visto che il fornitore del servizio di media audiovisivo Canale 8 Teleficarazzi è stato in grado, comunque, di trasmettere il proprio palinsesto televisivo.

In altri termini, restano esclusi dalla disciplina della norma di cui all'art. 91, d.l. 18/20 tutti i casi in cui l'impossibilità di eseguire la prestazione sia derivata dalla crisi pandemica in sé.

Ora, a prescindere dalla non rilevanza nella vicenda in esame della disposizione normativa contenuta nell'art. 91, d.l. 18/20 per i motivi sopra addotti, dalla documentazione versata in atti, comunque, non si rinvergono elementi sufficienti a dimostrare che la sopravvenienza di presunti ostacoli e/o impedimenti a trasmettere programmi televisivi originali autoprodotti nella misura almeno del 50% della programmazione televisiva, tra le ore 07.00.00 e le ore 21.00.00, sia causalmente

riconducibile a un accadimento inevitabile, estraneo alla condotta tenuta dall'associazione R.T. Ficarazzi Can. 8.

In materia di illeciti amministrativi, considerata la natura obiettiva dell'illecito commesso, ai fini dell'accertamento della concreta idoneità della condotta posta in essere dal fornitore del servizio di media audiovisivo a pregiudicare il bene tutelato, deve aversi riguardo esclusivamente all'effetto oggettivamente prodotto dalla mancata trasmissione di programmi televisivi originali autoprodotti nella misura fissata dalla disposizione normativa sopra menzionata oggetto di contestazione.

In tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981, è necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa; la norma, infatti, pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ha commesso, riservando, poi, a questi l'onere di provare di aver agito senza colpa.

La fattispecie dell'errore incolpevole/inevitabile sulla liceità della condotta posta in essere, quale causa di esclusione della responsabilità amministrativa, ai sensi della l. n. 689 del 1981, art. 3, comma 2, ricorre solo quando esso risulti inevitabile, ossia quando si riscontri il verificarsi di un accadimento estraneo al fornitore del servizio media audiovisivo atto a generare in questi la convinzione della liceità della condotta tenuta - caso fortuito e forza maggiore - (Cass. 8 maggio 2001 n. 6383, Cass. 9 settembre 2002 n. 13072, Cass. 4 luglio 2003 n. 10607, Cass. 15 giugno 2004 n. 11253, Cass. n. 13610 del 2007, Cass. 11 giugno 2007 n. 13610, Cass. 28 gennaio 2008, n. 1781, Cass. 16 gennaio 2008, n. 726 e Cass. 09 gennaio 2008 n. 228).

Dai documenti versati in atti risulta che il fornitore del servizio di media audiovisivo Canale 8 Teleficarazzi si è limitato a dichiarare, senza produrre alcuna prova documentale a sostegno, che il mancato adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 sia dipeso dalla *"inevitabile conseguenza della pandemia, che ha drasticamente congelato l'attività editoriale [...]"*.

Inoltre, lo stesso non ha dimostrato in atti come non sia stato altrimenti possibile reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie a consentire il corretto e puntuale adempimento dell'obbligo di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05, per cause indipendenti dalla sua volontà e, quindi, ad esso non imputabili.

In conclusione, a differenza di quanto proposto dall'Organismo regionale, non risulta dimostrata in atti, nella fattispecie in esame, un'ipotesi di impossibilità oggettiva derivante da un accadimento estraneo alla condotta del fornitore del servizio di media audiovisivo, tale da costituire un impedimento per il fornitore stesso ad adempiere l'obbligo in esame e non, invece, solo di natura soggettiva, ossia strettamente dipendente dalle condizioni particolari dell'obbligato, derivante, ad esempio, da un impedimento sorto nella sfera interna della sua economia individuale, in quanto tale, pertanto, non in grado di rilevare ai fini della liberazione del medesimo dall'adempimento dell'obbligo in questione.

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05, *"l'emittente televisiva analogica a carattere comunitario quale emittente che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna a trasmettere programmi"*

*originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21"*;

RITENUTA, pertanto, per la violazione del disposto di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, commi 1, lett. a) e 5, decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano, altresì, i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

#### **A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di gravità lieve, considerato che la mancata trasmissione in ciascuna giornata di emesso televisivo di due ore circa di programmi televisivi originali autoprodotti non comporta una significativa lesione dei diritti dei telespettatori a fruire di una programmazione televisiva espressione di particolari istanze di tipo culturale, etnico, politico, religioso e così via in un dato ambito geografico e sociale.

#### **B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

Si premette che la delibera n. 265/15/CONS recante "*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" specifica che "*per l'applicazione di questo criterio si può tenere conto anche soltanto della iniziativa intrapresa e non dei risultati ottenuti: non è infatti necessario che l'impresa abbia eliminato o attenuato le conseguenze della violazione, essendo invece sufficiente che la stessa dimostri di essersi attivata a questo preciso scopo attraverso strumenti obiettivamente idonei*". Tale asserzione va interpretata in relazione al contesto economico e giuridico in cui si colloca l'infrazione stessa.

L'associazione in esame, infatti, nel sostenere di essere stata costretta "*a mettere in onda quanto in nostra disponibilità al fine di riempire e completare il palinsesto*" - per ogni giornata di programmazione televisiva monitorata in media cinque ore di messa in onda di programmi originali autoprodotti- a causa "*dell'impossibilità di reperire fondi legata alla crisi dei mercati*" dovuta, a sua volta, alla pandemia da Covid-19 e che, comunque, ha provveduto a "*implementare il minutaggio dell'autoproduzione al fine di coprire al meno il 50% [...]*", ha dimostrato, di fatto, a fronte di un accadimento naturale, qual è l'epidemia da Covid 19, e della conseguente adozione di provvedimenti governativi normativi d'urgenza che, nell'interesse generale, hanno disposto la sospensione di talune attività produttive o commerciali, di aver intrapreso, comunque, ogni iniziativa possibile meritevole di apprezzamento volta a trasmettere programmazione televisiva originale autoprodotta.

Si ritiene, pertanto, che tali eventi abbiano, di fatto, comportato un'alterazione dell'originario assetto economico dell'agente, tale da rendere giustificabile una valutazione in termini di circostanza attenuante del criterio in esame proprio rispetto alla specificità della fattispecie prevista dall'art. 3, comma 7, Allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS.

### **C. Personalità dell'agente**

La predetta associazione, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Nonostante non sia rinvenibile dal Registro delle imprese alcun bilancio di esercizio e la predetta associazione non abbia prodotto l'ultimo bilancio di esercizio su richiesta di questa Autorità, in considerazione della titolarità dell'autorizzazione alla fornitura del servizio di media audiovisivo in ambito locale, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

CONSIDERATO che, nel caso concreto, ricorre il c.d. concorso materiale di illeciti, in quanto la mancata messa in onda, frazionata nel tempo, di distinti programmi televisivi originali autoprodotti deve essere trattata quale commissione di più illeciti posti in essere con una pluralità di condotte distinte, tale da comportare, sotto il profilo sanzionatorio, l'applicazione della disciplina del c.d. cumulo materiale delle sanzioni;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00) corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione pari a euro 1.033,00 (milletrentatre/00) moltiplicata per n. 7 (sette) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

UDITA la relazione del Commissario Elisa Giomi, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

## **ORDINA**

all'Associazione R.T. Ficarazzi Can. 8 - codice fiscale 90003080828 - con sede legale in Ficarazzi (PA), via U. La Malfa, 2/A fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Canale 8 Teleficarazzi" di pagare la sanzione amministrativa di euro 7.231,00 (settemiladuecentotrentuno/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. n), d.lgs. 177/05 nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005.

## INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 10/21/CSP*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81, fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689, in caso di condizioni economiche disagiate.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 10/21/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 28 gennaio 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE  
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giulietta Gamba